

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2 del 10 gennaio 2023

OGGETTO: Ordinanza Speciale n°13 del 15 luglio 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – “Interventi nel Comune di Campotosto”.

Affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato “RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA” nel comune di Campotosto (AQ) - CUP: B41B21006570001; CIG: 92449348E0.

AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- con successivi provvedimenti sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:
 - ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
 - ✓ l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
 - ✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
 - ✓ il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
 - ✓ la Legge n. 145 del 2018;
 - ✓ l'articolo 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
 - ✓ l'articolo 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 - ✓ la scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, è stata prorogata al 31.12.2022 dall'art.1 comma 450 L. n.234 del 30.12.2021;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizione per “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA l'Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che

- con deliberazione della Giunta Regionale n°586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021 e n.2198 del 25 novembre 2021, come da ultimo modificato dal n.1168 del 11 maggio 2022, si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;

VISTA l'Ordinanza Speciale n°13 del 15 agosto 2021 "*Interventi in Comune di Campotosto*", adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art.11 comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'Ordinanza Speciale sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento "Ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta", per il quale è previsto nel PSR uno stanziamento pari a 3.000.000,00 €;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 6 dell'Ordinanza Speciale n. 13/2021 dispone che, per quanto non espressamente derogato dalla stessa, agli interventi della ricostruzione pubblica in argomento si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali;

CONSIDERATO che Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze speciali è stato nominato con decreto n°1481 del 1°settembre 2021 del Direttore dell'USR, confermato con decreto n° 2101 del 16 novembre 2021, il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR Abruzzo;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto individuato con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2022, parzialmente rettificato e integrato con Determinazione Dirigenziale n.31 del 13/06/2022;

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni:

- n.23 del 2 maggio 2022 con la quale lo scrivente Dirigente e RUP ha ritenuto, stante la peculiarità e la complessità dell'opera, di avvalersi della figura del Supporto al RUP, individuato ai sensi dell'art.31 comma 7 del D.lgs. 50/2016 nella persona del Prof. Arch. Claudio Varagnoli, al fine di avere momenti di confronto, suggerimenti e direttive necessarie alla ricostruzione della Chiesa principale del Comune di Campotosto, quindi dall'avvio della fase di progettazione fino alla ultimazione dei lavori di ricostruzione;
- n. 26 del 12 maggio 2022 con la quale veniva approvata la documentazione propedeutica alla progettazione relativa all'intervento di "Ricostruzione della Chiesa Santa Maria Assunta", con particolare riferimento a:
 - a. Relazione che individua il quadro esigenziale redatta dell'arch. Conte Chiara, in servizio presso l'USR Abruzzo ed individuata tra le figure tecniche di supporto al RUP;
 - b. Documento Preliminare alla Progettazione, rimesso dal prof. Claudio Varagnoli, nell'ambito dell'incarico conferito per assistenza tecnica a supporto del RUP;

VISTO l'art. 23 del D.lgs. 50/2016 che definisce i livelli di progettazione, combinato con le disposizioni di cui al DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti ivi richiamate, che definisce i contenuti dei diversi livelli di progettazione;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo in gran parte composto di professionisti con qualifica di ingegnere ed architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere anche al compito di progettazione delle Opere Pubbliche attribuite alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo professionista in forza all'Ufficio;

CONSIDERATO, pertanto, che non essendo possibile ottemperare alle disposizioni di cui all'art.23 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è necessario far ricorso a professionalità esterne che dispongono dei requisiti tecnici e professionali tali da poter svolgere un incarico così complesso e impegnativo e che d'intesa con i soggetti direttamente coinvolti (Arcidiocesi dell'Aquila, Sub Commissario e Comune di Campotosto), questa stazione appaltante si è dotato della figura di alto profilo professionale come supporto al RUP nella persona del Prof. Varagnoli, con il compito precipuo di dialogare con il progettista, da individuare ai sensi dell'art.24, su un modello di alto valore architettonico, al fine di garantire l'individuazione della soluzione progettuale migliore in accordo con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

VISTO, altresì, l'articolo 10 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza Speciale n. 13/2021, che concede al Soggetto Attuatore la facoltà di procedere, per i contratti di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 150.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi di operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 2 dell'art.10 dell'Ordinanza Speciale n. 13/2021 concede al Soggetto Attuatore, in deroga all'articolo 95 comma 2 del Codice, la facoltà di aggiudicare l'appalto in base al criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che alla base dell'adozione delle Ordinanze Speciali da parte del Commissario c'è il proposito del legislatore italiano di accelerare l'opera di ricostruzione di quegli edifici che sono stati danneggiati dal sisma e che sono di rilevanza strategica, o sono importanti per la ricostruzione e il ritorno alla normalità dei centri storici delle città all'interno dell'area del cratere sismico;

RICHIAMATI i principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 35 del D.lgs. n°50/2016, che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria e di metodo di calcolo degli appalti pubblici;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 42 del 20 settembre 2022 con la quale è stato stabilito, per le motivazioni ivi integralmente riportate, di procedere all'individuazione dell'affidatario dei servizi tecnici di cui all'oggetto con affidamento diretto ma all'esito della valutazione dei tre preventivi richiesti per individuare il miglior offerente del maggiore ribasso rispetto all'importo posto a base di gara pari a € 201.998,40 (*euro duecentounomilanovecentonovantotto/40*) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, ai sensi delle deroghe disposte dall'art. 10 comma 1 lettera b) e dall'art. 10 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n. 13/2021;

DATO ATTO che con la medesima determinazione si approvava l'elenco dei tre operatori economici da invitare a presentare la propria migliore proposta economica, elenco che, seppur non materialmente allegato all'atto per ovvie ragioni di segretezza e trasparenza della procedura in corso, ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì che l'USR Abruzzo per l'espletamento della procedura, ha stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione "Traspare" nella disponibilità di Giunta regionale d'Abruzzo, raggiungibile al seguente link <https://giuntaregionearruzzo.traspare.com/>, mediante la quale gestire le fasi della procedura, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005;

DATO ATTO che con parere positivo Prot. 0071068 del 08.09.2022 gli uffici competenti dell'ANAC si sono espressi sulla citata determinazione e su tutta la documentazione afferente la procedura;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata determinazione, sono stati invitati a presentare la propria offerta economica sulla citata piattaforma telematica di eProcurement "Traspare" nella disponibilità di Giunta regionale d'Abruzzo, i seguenti operatori economici:

- arch. Lorenzo Leombroni (C.F.: LMBLNZ72B21C632O - P.IVA: 01972760696);
- arch. Carmela Palmieri (C.F.: PLMCML69L46A669W – P.IVA 01913110688) rappresentante legale dello studio associato Casa Associati degli architetti F. Armillotta, C. Palmieri e N. Marco Santomauro;
- arch. Giuseppe Tempesta (C.F.: TMPGPP61R15H501H - P.IVA: 01779650660);

RICHIAMATO l'art.48, comma 11 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. secondo il quale gli operatori economici invitati hanno la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatari di operatori riuniti;

CONSIDERATO che a conclusione della valutazione delle 3 (tre) offerte pervenute si evince che la migliore risulta essere quella prodotta dal costituendo RTP composto da:

- arch. Lorenzo Leombroni C.F.: LMBLNZ72B21C632O P.IVA: 01972760696 in qualità di mandatario;
- arch. Fernando Camillo Conti CF: CNTFNN59P06H424H, P.IVA: 01979720693 - mandante;
- Ing. Antonio Di Carlo CF: DCRNTN64S16G482C, P.IVA: 02052910698 - mandante;
- Geol. Angelo D'Andrea CF: DNDNGL73L08C632E, P.IVA: 02322330693 - mandante;
- arch. Paolo Di Biase CF: DBSPLA92A13G482V, P.IVA: 02289290682 – mandante (giovane professionista);

PRESO ATTO che il ribasso offerto è pari al 58,62% (dicesi cinquantotto/sessantadue percento) su un importo posto a base di gara pari a € **201.998,40** (*euro duecentounomilanovecentonovantotto/40*) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, come dettagliati nella seguente tabella:



Valore economico dell'appalto	201.998,40 €
Ribasso offerto dall'aggiudicatario (58,62%)	- 118.411,46 €
Valore economico dell'appalto al netto del ribasso	83.586,93 €
Cassa previdenziale 4%	3.343,48 €
Imponibile	86.930,41 €
IVA 22%	19.124,69 €
TOTALE	106.055,10 €

PRESO ATTO dell'avvenuta verifica della regolarità e completezza della documentazione richiesta e prodotta a corredo dell'offerta economica;

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'Ordinanza Speciale n. 13/2021 come indicato all'art. 13 della medesima Ordinanza, che offrono adeguata copertura;

RICHIAMATO il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A);

DATO ATTO che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice per i servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto il giorno 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dall'art.6 dell'Accordo, questo USR ha inviato all'ANAC, con nota prot. n° 0434404/22 del 19.10.2022, la documentazione relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, da cui risultava miglior offerente il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) guidato dall'Arch. Lorenzo Leombroni, al fine di ottenere il necessario parere obbligatorio di legittimità preventivo;

VISTA la nota del 27 ottobre 2022 prot. n°87616, con la quale l'Autorità, nel comunicare la rilevazione di criticità, invitava questa Stazione Appaltante a fornire chiarimenti e rinviava la formulazione del parere positivo all'esito degli stessi;

DATO ATTO che questo USR ha attivato la procedura per la consultazione delle Banche Dati informatizzate al fine di verificare i requisiti auto dichiarati ed ha acquisito presso la Procura competente il certificato dei carichi pendenti;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto richiesto e suggerito da ANAC, questo USR ha invitato l'Arch. Lorenzo Leombroni ad un confronto diretto sulle criticità riscontrate nel corso di un incontro che si è svolto in presenza presso la sede dell'USR il giorno giovedì 3 novembre 2022 ed il cui contenuto è stato verbalizzato in un documento controfirmato dall'interessato che è conservato agli atti della presente procedura;

PRESO ATTO che risulta pendente presso il Tribunale penale di Chieti un procedimento penale nei confronti di diversi imputati, tra cui figura anche il predetto operatore e che, nello specifico, all'Arch. Leombroni sono contestati i reati di cui agli artt. 476 e 479 del Codice Penale;

RILEVATO che in esito alle suddette verifiche non emergono fattispecie che comportino l'automatica esclusione dalla procedura e che è rimessa alla stazione appaltante l'autonoma valutazione in merito alla integrità o affidabilità dell'operatore economico ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c);

CONSIDERATO che i reati specifici per cui l'Arch. Leombroni è stato rinviato a giudizio non sono quelli contro la pubblica amministrazione espressamente elencati dal citato art. 80 del D.lgs. 50 e che l'incarico da conferire riguarda esclusivamente l'attività di progettazione della nuova chiesa di Campotosto e, quindi, un'attività del tutto estranea ad interferenze e possibili ingerenze nella gestione e spesa di risorse finanziarie pubbliche;

RITENUTO pertanto che, nonostante la specificità degli obblighi di comunicazione posti a carico degli operatori economici che hanno rapporti con la P.A. stabiliti dall'art.80 del D.lgs. 50/2016, quello della comunicazione dei carichi pendenti ma non definiti in un grado di giudizio anche non definitivo, nonostante il diverso avviso di ANAC, non sembra potersi configurare, da solo, come comportamento sufficiente per non affidare l'incarico e che l'Arch. Leombroni nel corso della citata audizione ha dichiarato che l'omissione della comunicazione è dovuta al fatto di non ritenere di significativa importanza sotto il profilo della integrità ed affidabilità i fatti a lui contestati;

RITENUTO, pertanto, non sussistenti le condizioni legittimanti una non conclusione positiva della procedura avviata per il conferimento dell'incarico dei servizi di progettazione dell'opera, nonostante questo USR concordi con ANAC sulla reprimenda del comportamento omissivo del professionista, perché, nonostante non vi fosse un obbligo di comunicazione esplicito, nulla avrebbe impedito allo stesso di rendere note a questa Stazione Appaltante le vicende in cui era coinvolto, proprio per il fatto che le stesse non erano afferenti a quanto a lui richiesto e quindi non in grado di incidere negativamente sulla procedura avviata;

RITENUTO, quindi, sulla base delle verifiche condotte e del contraddittorio instaurato col professionista, di dover comunque procedere alla conclusione della procedura avviata con l'affidamento allo stesso dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura afferenti la nuova Chiesa di Campotosto, ai termini e condizioni pattuite con la procedura;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per il Prof. Varagnoli e per i componenti del gruppo di collaboratori del RUP, nel quale non è più inclusa l'Arch. Chiara Conte giusta determinazione dirigenziale n°31 del 16 giugno 2022;

VISTO il parere rilasciato da ANAC con nota del 30.11.2022 Prot. UOS Uscita n.0099880 e successive precisazioni, a seguito della comunicazione inviata con nota del 21.11.2022 Prot. RA Uscita n.0495357;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di aggiudicare**, sulla base delle risultanze della procedura di valutazione delle offerte economiche svoltasi in data 10 ottobre 2022 sulla piattaforma telematica di eProcurement “Traspare” nella disponibilità della Giunta regionale d’Abruzzo, l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA” nel comune di Campotosto (AQ) all’**operatore economico arch. Lorenzo Leombroni**, C.F.: LMBLNZ72B21C632O P.IVA: 01972760696, in qualità di mandatario della costituenda RTP composta da:
 - arch. Fernando Camillo Conti CF: CNTFNN59P06H424H, P.IVA: 01979720693 - mandante;
 - Ing. Antonio Di Carlo CF: DCRNTN64S16G482C, P.IVA: 02052910698 - mandante;
 - Geol. Angelo D’Andrea CF: DNDNGL73L08C632E, P.IVA: 02322330693 - mandante;
 - arch. Paolo Di Biase CF: DBSPLA92A13G482V, P.IVA: 02289290682 – mandante (giovane professionista);
- di dare atto** che la spesa necessaria al pagamento del compenso è, al netto del ribasso di 58,62%, di € 106.055,10, comprensiva di oneri previdenziali al 4% e di IVA al 22%, come dettagliati nella seguente tabella, e che la stessa trova copertura nella Contabilità Speciale n. 6051 aperta presso la Tesoreria dello Stato de L’Aquila e intestata al Vice Presidente della Regione Abruzzo, giusto Decreto n. 183 del 01 aprile 2022 del Commissario Straordinario di trasferimento del 40% delle risorse stanziare con l’Ordinanza Speciale n°13 del 15 luglio 2021;

Valore economico dell’appalto	201.998,40 €
Ribasso offerto dall’aggiudicatario (58,62%)	- 118.411,46 €
Valore economico dell’appalto al netto del ribasso	83.586,93 €
Cassa previdenziale 4%	3.343,48 €
Imponibile	86.930,41 €
IVA 22%	19.124,69 €
TOTALE	106.055,10 €

3. di dare atto:

- dell’avvenuta trasmissione degli atti di gara all’ANAC, per l’espletamento del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 32 del D.L. 189/2016 e dell’Accordo per l’Alta Sorveglianza e di aver ricevuto dall’ANAC un primo parere con osservazioni trasmesso il 27.10.2022 (Prot. UOS Uscita n.0087616);
- dell’avvenuta trasmissione ad ANAC dei chiarimenti richiesti con nota del 21.11.2022 e successive modificazioni, cui ha fatto seguito il rilascio del parere positivo da parte di ANAC, comunicato con nota del 30.11.2022 (Prot. UOS Uscita n.0099880) e successive precisazioni;

- che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui al comma 8 del citato articolo;
 - che, questa Stazione Appaltante ha avviato la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dal professionista in sede di partecipazione alla gara a norma dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - che, nelle more del completamento delle predette verifiche, come previsto dall'art.8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., si intende procedere all'esecuzione dei predetti servizi tecnici in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
4. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'Ordinanza Speciale n. 13/2021 come indicato all'art. 13 della medesima Ordinanza, che offrono adeguata copertura;
 5. di **dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
 6. di **trasmettere** la presente determinazione di aggiudicazione, a conclusione del procedimento avviato, agli uffici competenti dell'ANAC nel rispetto dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto il giorno 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;
 7. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Teramo, 10 gennaio 2023

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica USR 2016
Piergiorgio Tittarelli**
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)